



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

CORTE FEDERALE D'APPELLO III SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDI' 18 APRILE 2019

1. Ricorso ASD JUST MOLA

per revocazione ex art. 39 C.G.S. avverso la revoca della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 in favore della reclamante e la conferma del risultato conseguito sul campo di 8 - 2 in favore della società Pol. Five Bitonto seguito gara Pol. Five Bitonto - ASD Just Mola del 29.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 29 del 15.11.2018)

RINUNCIA

2. Ricorso Sig. PERRUCCI GIULIO [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante p.t. della società SSD ARL Città di Campobasso]

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 8, commi 9 e 10 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11 NOIF seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6462/29 pf 18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 2 e 3, in **PARZIALE ACCOGLIMENTO** così dispone:

- Sig. Perrucci Giulio riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 4;
- Società SSD ARL Città di Campobasso ridetermina la sanzione nella sola ammenda di € 1.000,00.

3. Ricorso SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

avverso le sanzioni:

- penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva;
- ammenda di € 1.500,00;

inflitte alla reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6462/29 pf 18-19 GP/AA/mg del 27.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale

FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - t. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc
youtube.com/vivoazzurro





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 14.3.2019)

4. Ricorso Sig. ABBATUCCOLO MARIO (all'epoca dei fatti Direttore Generale e Legale rappresentante p.t. della società USD Rivarolese 1919)

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al reclamante per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6512/281 pfi 18-19 MS/GR/gt del 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 4 e 5, li **RESPINGE**.

5. Ricorso USD RIVAROLESE 1919

avverso la sanzione dell'ammenda di € 300,00 inflitta alla reclamante per violazione dell'art. 4, comma 1 C.G.S. seguito deferimento del Procuratore Federale nota 6512/281 pfi 18-19 MS/GR/gt del 28.12.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 52 del 14.3.2019)

6. Ricorso ASD OSPEDALETTI CALCIO

per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S. avverso la conferma della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in favore della società Vado e l'ammenda di € 100,00 seguito gara ASD Ospedaletti Calcio - Vado del 23.9.2018 (Delibera della Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 20 del 16.10.2018)

La C.F.A., **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte, ripristinando il risultato conseguito sul campo.

7. Ricorso PRESIDENTE FEDERALE

avverso la reiezione del ricorso proposto dalla società ASD Giovanile Centallo 2006 seguito gara ASD Mirafiori - ASD Giovanile Centallo 2006 del 15.12.2018 - campionato Under 16 regionale - girone C (Delibera della

La C.F.A., **ACCOGLIE** il ricorso e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, rimettendo gli atti al Giudice Sportivo c/o il Comitato Regionale Piemonte per il nuovo esame di merito.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Corte Sportiva D'Appello Territoriale presso il Comitato
Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 43 del 31.1.2019)